

**MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI****PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese. Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.

Per accedere alle provvidenze della presente misura, il giovane deve risultare alternativamente:

- a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

2.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);
 - b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
 - c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;
Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;
 - d) essersi insediato dal 1 dicembre 2009 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006) al 4 febbraio 2011;
 - e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A e iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
 - f) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - g) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - h) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda come indicato al punto 2.2.1. del bando di misura 121, az. 121PGB. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.
2. Entro e non oltre 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda:
 - a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e mantenerla almeno fino alla conclusione del periodo d'impegno della conduzione di azienda di cui al punto 2.1.1. lett. g (5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno);
 - b) concludere i due corsi obbligatori di 25 ore ciascuno di cui al paragrafo 3.1.1;
 - c) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le

aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il “Pacchetto Giovani”

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il “Pacchetto Giovani B” (PGB), in considerazione della necessità del giovane neinsediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Il bando è aperto a tutti i settori produttivi.

Verrà stilata una graduatoria per le zone montane e una per le altre zone.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura 112 “Insediamento di giovani in agricoltura” è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un “Piano aziendale” di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L'inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le “nuove sfide” come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121- Azione 121PGB: “Ammodernamento delle aziende agricole”.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111 - Azione 3: “Formazione professionale”,
- Misura 114: “Utilizzo di servizi di consulenza”
- Misura 132: “Partecipazione a sistemi di qualità”.

La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nell'attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche

agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, la gestione economico-finanziaria dell'azienda.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2. Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che possono essere state sostenute dal giovane imprenditore anche prima della presentazione della domanda e, comunque, a partire dal 1 dicembre 2009:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;
- spese relative al costo della fidejussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 2.2.3 lettera c).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/09.

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti

parenti fino al 2° grado. Da tale vincolo sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione “mortis causa”.

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsedati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani B), l'importo complessivo messo a bando è pari a 24.000.000 €

Viene prevista la stesura di una specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando, pari a 6.000.000 €

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti.

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale .

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000 € massimo 30.000 €

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure attivate, oltre alla misura 112.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 23 punti.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell'ambito della misura 121, azione 121_PGB

Priorità	SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa
----------	------------------------------------	-------------------	-------------	--------------	--------------

		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*

C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
	1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
	a) fonti agro-forestali								
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS	SNS
	B) Cambiamenti climatici								

1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti anti-grandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata, la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore.

** Le trattative sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa.

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica "Nuove Sfide"	33
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.

Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel settore della **Carne** sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti proposti nell’ambito della misura 121, azione 121_PGB”, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio= $[0,4(33 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (13,2 + 7,5 + 7) = 27,7$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Trattrici:

In zona montana non sono considerate generiche:

1. le trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l’andanatura, il trinciattutto;
2. trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante).

Impianti fotovoltaici

La priorità di cui al punto O2b – relativa agli impianti fotovoltaici - è applicata esclusivamente per impianti realizzati esclusivamente su edifici, come definiti dal decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 6 agosto 2010 “incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.

Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Ai soli fini dell’attribuzione della priorità di investimento cui al punto 5.1 sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione/miglioramento degli edifici gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume del fabbricato in aderenza al quale viene effettuato l’ampliamento.

Fatto salvo quanto previsto negli “Indirizzi procedurali” in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all’esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	2
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	1
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell'attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	2
E	Miglioramento della combinazione dei fattori produttivi	Analisi economica e finanziaria delle attività aziendali e introduzione di nuovi strumenti di valutazione della competitività dell'impresa	3
F	Miglioramento della sicurezza	Adozione di una metodologia per l'analisi dei rischi e per la loro prevenzione	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo	Punti
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	4
Lauree diverse	2
Altri diplomi di scuola media superiore	1

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

5. Dislocazione geografica

Titolo	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale.	5

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata all'investimento.

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Titolo	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1200 m slm	5
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 700 m slm e 1199 m slm	2
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 400 m slm e 699 m slm	1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura. Nel caso di investimenti che si collocano in più classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (percentuale maggiore della lunghezza o della superficie)

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Titolo	Punti
Pendenza media percentuale del comune* in cui ricade l'intervento superiore al 46%	5
Pendenza media percentuale del comune* in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	2

* vedi Allegato G alla DGR 4083/09

Per gli investimenti strutturali o diffusi si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2), 3), 6) e 7) è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio massimo è pari a 60 punti in zona montana e a 45 punti nelle altre zone.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Il Piano aziendale**

Il piano rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa; deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario
- Relazione conclusiva sul progetto

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria

Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando **della domanda di aiuto** relativa alla misura 112, corredata da:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
2. Piano Aziendale;
3. **domande di aiuto**, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura.

Per la **misura 121** (azione 121_PGB) la domanda di aiuto dovrà essere corredata da:

1. **atti progettuali** completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali", integrati da:
 - computo metrico estimativo analitico;
 - preventivi analitici nel caso di acquisizione di beni materiali. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
2. permesso di costruire;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A. o S.C.I.A) riportante la data di presentazione in Comune;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesti il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigraffiti, impianti irrigui, altri impianti);
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agrafia, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
9. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento per gli interventi diretti alla riconversione o all'ammodernamento degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che provi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.
13. copia del diploma di scuola dell'obbligo (qualora non in possesso di altro titolo di studio superiore già esibito per la richiesta del punteggio di cui al criterio 3: "Titolo di studio del giovane imprenditore").

I documenti indicati per la:

- **misura 112** ai numeri 1., 2., 3;
- **misura 121** ai numeri 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12.

sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per la **misura 121 (azione 121PGB)**:

- a) la documentazione indicata al punto 2., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all'ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione,. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti.
- b) la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata entro i termini indicati pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 1659/08 e s.m.i..

Per gli aderenti alle misure 111 azione 3, 114 e 132 oltre al modello di domanda specifico predisposto da Avepa , dovrà essere allegata tutta la documentazione specifica indicata nei rispettivi bandi di misura.

AVEPA, entro 31 maggio 2011, adoterà il decreto di finanziamento delle operazioni.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale. , L'erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione per un valore pari al 110% dell'aiuto pubblico anticipato.

Il premio all'insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d'impresa vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità.

Il premio all'insediamento viene erogato in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato da presentarsi entro e non oltre 120 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande.

A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti nella misura 112 collegati al premio d'insediamento.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.”.

In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente sulla base dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato e nei limiti indicati nell'Allegato A “Indirizzi procedurali” alla DGR n. 4083/09.
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredata dei relativi titoli di spesa ammissibili.

- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Inseadimento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure e dovrà essere predisposta una scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale approvato.

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112, la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 4083/09.

In relazione alla realizzazione del Piano aziendale:

1. per i piani che prevedono 3 misure, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;
2. per i piani che prevedono 4 o più misure, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano.

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.2 lettere a) , b) e c) del presente bando.

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 lettera a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuata entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 48 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammmodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, gli interventi previsti dalla presente misura sono volti ad affrontare anche la tematica delle "Nuove Sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

1.1.1. Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (azione 121PGB)

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, nel presente bando, la misura 121 viene attivata nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

In ogni caso, valgono i limiti, vincoli e priorità previsti dal Pacchetto Giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi principali della misura sono:

- a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- d) Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati.
- e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
- f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato esigenze del mercato (es.: settore del tabacco).
- g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- h) Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.
- i) Favorire un ruolo attivo dell'agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.
- j) Favorire la ristrutturazione del settore lattiero caseario.

1.3 Ambito territoriale

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa) e oggettivi (dell'impresa):

I richiedenti dovranno possedere i requisiti riportati al punto 2.2 del bando di misura 112.

Oltre a quanto richiamato al punto precedente, i richiedenti dovranno :

- a) presentare un piano aziendale degli investimenti, come indicato al punto 2.2 lett. h del bando di misura 112- Pacchetto Giovani B, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.

Ad eccezione del settore lattiero-caseario, nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.

Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.

L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la

riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

- b) essere titolari di quota latte, per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario. Per giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, il requisito verrà valutato come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività affrontando i temi delle "nuove sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

3.1.1 Misura 121 - azione 121PGB - Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati

A. Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei costi;
 - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
 - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Bagolaro L. (*Celtis australis*), Carpino (*Carpinus betulus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), Castagno (*Castanea sativa* L.), Farnia (*Quercus robur* L.), Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Willd.), Gelso bianco (*Morus alba* L.), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tomentosa (*Paulonia*), Rovere (*Quercus petraea* Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
 - non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
 - la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.
2. Introduzione di attrezzature e dispositivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
6. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti precedenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell'ambito di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere

rendicontati esclusivamente nell'ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi nell'ambito della misura 121.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m², anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m². Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le Etichette o i Cartellini del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento(a) siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386(b). Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263(c).

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

- a) Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi, Castagno (integrazione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010).
- b) Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)
- c) Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.

Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

3.3.5 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati, con l'utilizzo di materiali che riducano la perdita di calore, devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

3.3.7 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;
13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 4083/09.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo relativo all'applicazione dell'azione 121PGB rientra nei limiti della dotazione finanziaria complessiva indicata nella misura 112 del presente bando.

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli neoinsediati	60%	50%

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 6 agosto 2010).

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99).

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 €impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli, elevabile a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 7.500 € per le aziende situate in zona montana;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR n. 4083/09.

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

Al fine di tenere conto della modulazione temporale degli interventi previsti nei Piani aziendali per lo sviluppo dell'impresa presentati nell'ambito del "Pacchetto giovani", la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Per l'azione 121_PGB si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei progetti integrati aziendali come indicate al punto 5.1.2.1. del bando di misura 112..

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

La misura attivata all'interno di Pacchetto giovani prevede la procedura di presentazione e di selezione della domanda descritta nel bando della misura 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di "Indirizzi procedurali" approvato dalla Giunta regionale, con allegata la documentazione indicata al punto 6.2 del bando di misura 112.

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

- a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
 1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
 2. copia dei giustificativi di pagamento;
 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
 6. ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.

**MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI
ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE****AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda****1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Tra le tipologie di formazione, l'attività di tipo individuale risulta senz'altro interessante in quanto i contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell'ambito della formazione individuale, l'attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all'imprenditore direttamente nella propria azienda può contribuire all'accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore attraverso una attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano formativo, che definisce l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell'azienda, di conduzione con metodo biologico, i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE, l'acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell'ambito dei Progetti integrati di impresa.

1.2 Obiettivi

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato
- Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1. Soggetti richiedenti**

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PGB. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani B; i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa.

Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla Misura 111 azione 3 "Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi.

3.1.2. Spese ammissibili

- spese per compenso formatore; sono previste 3 fasce di livello, definite come:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

- spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile:
 - noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici.
 - rimborsi spese per attività del formatore e dell'allievo inerenti l'intervento formativo.

3.2. Limiti e condizioni

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.

Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore;

- esperienza documentabile in attività di docenza nell'ultimo triennio;
- specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e/o all'esperienza professionale acquisita.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.

Il formatore non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica graduatoria.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di €2.000,00.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell'arco della durata del Programma.

4.4 Termini e scadenze

L'attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto. La data di avvio dell'attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dei progetti

Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che descrive l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall'Organismo accreditato alla formazione a cui afferisce il formatore.

6.2 Adempimenti del beneficiario

Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

6.3 Realizzazione delle attività formative

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività prevista dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di formazione dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato e sottoscritto da parte del discente e del formatore.

Ai fini della valutazione dell'intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la realizzazione completa dell'intero percorso.

6.4 Presentazione dei progetti

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114;
 - b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di consulenza aziendale;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;
4. documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
5. piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA);
6. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento dell'iniziativa formativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATO TECNICO**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Avvio intervento formativo: almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio del singolo intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di avvio corredata dalla seguente documentazione:

- calendario definitivo delle lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede/i;
- scheda docente con relativo riferimento per la reperibilità;
- registro presenze per la vidimazione;

Variazioni nella gestione degli interventi: sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle lezioni;
- sospensione o annullamento della lezione

Registro presenze: ciascun intervento formativo deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verrà indicato il nominativo dell'allievo. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte dell'allievo e del relativo docente.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno specifico "Foglio avvertenze" che evidenzia le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che dovrà riportare tutte le annotazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data, e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).

Il registro assume connotati e carattere di atto pubblico, cui consegue specifica responsabilità a norma di legge in merito alla veridicità di quanto in esso attestato dai relativi soggetti sottoscrittori.

In caso di smarrimento del registro presenze, dovrà essere presentata apposita denuncia di smarrimento presso il Comando dei Carabinieri competente per territorio e presentare copia della denuncia, unitamente alla dichiarazione del legale Rappresentante dell'Ente (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ad AVEPA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

Conclusione intervento formativo a conclusione dell'intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di regolare conclusione.

Orario: l'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8 e terminare oltre le 21.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Visite didattiche: nell'ambito del programma formativo potranno essere previste attività esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni. Le visite proposte dovranno svolgersi nell'arco di una sola giornata ed essere coerenti con i contenuti didattici del piano formativo. Le visite didattiche potranno essere riconosciute finanziariamente nel limite orario del calendario formativo e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Attestato di frequenza: l'Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'azione formativa al soggetto che abbia frequentato regolarmente l'intero percorso formativo (100% delle ore previste).

Il documento redatto sulla base dell'apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al piano formativo, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo attuatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile progetto/corso).

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA**AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1 Descrizione generale**

L’azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell’ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo “competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell’ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani. Per le domande presentate nell’ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1. Tipi di interventi**

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

- benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
 - innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa non è cumulabile con quella di cui all’azione 2.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate le domande presentate nell’ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali,

gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
 - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.

Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

Campo di applicazione.

La misura viene applicata nell'ambito del Pacchetto Giovani (PG), e alle imprese agricole singole o associate secondo dei punteggi di priorità, purché in entrambi i casi, l'azienda si impegni ad aderire per tre anni consecutivi ad uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina ottenuto nel territorio della Regione del Veneto.

-1.2 Obiettivi

La misura prevede un supporto economico diretto ai produttori finalizzato a sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni. In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

- A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
- B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
- C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

Obiettivi operativi

- A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento CE 1974/2006.
- B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente.
- C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

1.3 - Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto, singole o associate, iscritte alla CCIAA.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire ad uno dei sistemi di qualità -previsti dal regolamento CE n. 1974/2006 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

- a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;
- b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare del prodotto oggetto di disciplina e ne certifica almeno il 90% del prodotto, certificabile;

- c. per le produzioni biologiche, la specifica di cui al punto b. è riferita a ogni prodotto, assoggettato al metodo biologico, indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda. In assenza di dettaglio nella relazione tecnica, il riferimento si intende fatto a tutta la produzione dell'UTE in oggetto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema, come previste nel piano dei controlli.

3.1.2 Spese ammissibili

- costo di iscrizione al sistema dell'ente di certificazione;
- analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto, previste dal piano dei controlli;
- altre analisi qualora richiesto dal piano dei controlli (es. analisi dei terreni e delle acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni

L'aiuto viene concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. Nei 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno e per i tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere presentata domanda di pagamento per le spese sostenute e rendicontate nell'anno precedente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La misura singola viene finanziata fino ad esaurimento dell'importo totale previsto di 5 milioni di euro.

Nell'ambito del PG l'approvazione del piano da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure, aggiuntive alla 112, attivate nel progetto e quindi anche della misura 132 ad esso collegata.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto, calcolato a rendicontazione annua mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi, a totale copertura dei costi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti è pari al 100 % della spesa ammessa e non può superare i 3.000 euro per azienda per anno, per un ammontare complessivo massimo di 9.000 euro nei tre anni del sostegno.

4.3 – Limiti di aiuto e di spesa

L'aiuto non può superare i 3.000 euro/anno per azienda e non può essere inferiore ai 300 euro/anno.

4.4 – Termini e scadenze

La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere annuale a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

La partecipazione al bando potrà avvenire nell'ambito del PG - Pacchetto giovani applicando gli elementi di preferenza previsti per la mis. 112.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità.

L'importo della domanda di adesione alla misura, deve prevedere la spesa complessiva dei tre anni.

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare annualmente per un triennio a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento- la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

In caso di revoca del soggetto dal sistema qualità la domanda decade automaticamente.

I costi sostenuti vanno rendicontati con la presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi probanti, contenenti il riferimento alla tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario.

I requisiti di ammissibilità, previsti al punto 2.2, vengono valutati sulla base dei dati ufficiali forniti alla Regione Veneto e all'AVEPA, dagli enti autorizzati all'attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentare.

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
 - b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
 - c. di aderire, per almeno 3 anni consecutivi, a un sistema di qualità - riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. CE 1974/2006 e riportato nell'elenco dei prodotti regionali attualmente riconosciuti e indicati nel Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto - con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina (impegno ridotto ad almeno il 90 % della produzione, in caso di filiera vegetale);
 - d. impegno a presentare la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione in ciascuno dei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda di adesione (la domanda di adesione alla misura 132 è triennale).
3. Relazione tecnica illustrativa delle azioni riferite alla misura contenente la descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture dell'ente di certificazione e di eventuali laboratori accreditati);
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
4. documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. Allegati tecnici:

Allegato 1: Sistemi qualità riconosciuti a norma del regolamento CE n. 1974/2006.

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità previsti dal Regolamento CE n. **1974/2006** sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91
2. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)
 - Formaggio Asiago D.O.P.
 - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
 - Formaggio Montasio D.O.P.
 - Formaggio Grana Padano D.O.P.
 - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
 - Formaggio Taleggio D.O.P.
 - Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
 - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
 - Soppesa Vicentina D.O.P.
 - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
 - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
 - Radicchio di Chioggia I.G.P.
 - Radicchio di Verona I.G.P.
 - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
 - Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
 - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
 - Ciliegia di Marostica I.G.P.
 - Marrone di San Zeno D.O.P.
 - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
 - Olio extravergine Veneto "Valpolicella", "Euganei-Berici" e "del Grappa" D.O.P.
 - Mortadella Bologna IGP
 - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
 - Zampone di Modena IGP
 - Cotechino di Modena IGP
 - Riso del Delta del Po IGP
 - Marroni del Monfenera IGP
 - Insalata di Lusia IGP

- Marrone di Combai IGP
- Aglio Bianco Polesano DOP

3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):

- Mozzarella STG

4. Vini a denominazione d'origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

5. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i disciplinari per i seguenti prodotti:

- Prodotti ortofrutticoli, la specificità dei quali è riconducibile al metodo di produzione integrata e alle tecniche di difesa integrata: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, albicocca, ciliegio, susino, aglio, asparago, carota, cavoli, cetriolo, cipolle, patate, pomodoro da mensa, pomodoro da industria, peperone, cocomero, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, radicchio, zucchini, colture orticole IV gamma, funghi coltivati (Pleurotus, Pioppino, Prataioli).